

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Disegno di legge “*Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei*”.

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione	<p>a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La presente proposta di legge, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 76/2024, e nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) di cui all’intesa del 14 luglio 2016, è finalizzata ad evitare l’incremento del carico urbanistico residenziale nell’ambito territoriale dei Campi Flegrei, un’area rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.</p> <p>I modelli europei di rischio e pericolosità sismica: Benché non sia possibile prevenire i terremoti, né prevederli con precisione, efficaci misure di mitigazione basate sulle conoscenze apprese tramite i modelli di rischio e pericolosità sismica possono ridurre significativamente gli effetti dannosi. Il 28 Aprile 2022, sono stati presentati i modelli Europei di rischio e pericolosità sismica 2020, quale risultato della collaborazione di un team principale di ricercatori provenienti da diverse istituzioni europee, fra cui EUCENTRE.</p> <p>Il lavoro svolto, realizzato grazie ai finanziamenti di diversi progetti europei, tra cui il Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione (Horizon Europe) 2020, e supportato da gruppi nazionali dei paesi membri, ha visto l’aggiornamento del modello di pericolosità sismica, che è andato a sostituire il modello del 2013, e la realizzazione del primo modello europeo di rischio sismico, <i>open source</i> e riproducibile.</p> <p>Il modello aggiornato conferma che i Paesi europei con la maggiore pericolosità sismica sono Turchia, Grecia, Albania, Italia e Romania, seguiti dagli altri Paesi balcanici.</p> <p>La pianificazione nazionale di emergenza per il rischio bradisismico per i Campi Flegrei: Con specifico riferimento alla Regione Campania, negli ultimi anni si è provveduto ad aggiornare la pianificazione nazionale per il rischio</p>

	<p>vulcanico nell'area dei Campi Flegrei.</p> <p>In particolare, sulla base degli studi della comunità scientifica, sono stati ridefiniti scenario eruttivo, Zona rossa (esposta all'invasione di flussi piroclastici) e Zona gialla (interessata da ricaduta di cenere), attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016. Tale ridefinizione è stata preceduta da una fase di condivisione e concertazione tra Dipartimento della protezione civile, Regione Campania e Comuni interessati.</p> <p>Le attività di pianificazione sono state sviluppate sulla base degli indirizzi del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015 <i>“Indicazioni inerenti all'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona rossa» dell'area vesuviana”</i>, valide anche per l'area dei Campi Flegrei.</p> <p>Difatti, a partire dal 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto, e dal 2023 si è registrato un graduale incremento nella frequenza dei terremoti. In particolare, secondo i dati resi noti dal Dipartimento della Protezione Civile, il valore massimo di sollevamento raggiunto, alla fine di agosto 2024, nel Rione Terra a Pozzuoli (punto di massima deformazione della caldera) è di circa 132,5 cm, di cui 30,5 cm da gennaio 2023. Inoltre, dal 2018, il sollevamento è stato accompagnato da un graduale incremento dell'attività sismica, sia nel numero di terremoti sia nella loro magnitudo. Nel corso del 2023, gli eventi più forti si sono verificati il 27 settembre e il 2 ottobre e hanno avuto rispettivamente magnitudo 4.2 e 4.0.</p> <p>A seguito di tali eventi, per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica in atto, con misure di prevenzione sia strutturali che non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, recante <i>“Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”</i>, successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023. Il provvedimento definisce le azioni principali che il Sistema della protezione civile deve attuare per rispondere efficacemente alla situazione di rischio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e della pericolosità locale nelle zone edificate;• l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo;• la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione;• la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali;• il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. <p>Nel 2024 l'evento maggiore è quello registrato il 20 maggio con una magnitudo di 4.4, verificatosi nell'area la Solfatara di Pozzuoli, a seguito del quale è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, che ha consentito di effettuare i primi interventi per il soccorso e la prima assistenza alla popolazione interessata.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>La situazione attuale risulta, dunque, caratterizzata da sollevamenti del suolo e</p>
--	---

	<p>terremoti di magnitudo paragonabili a quelli registrati durante la crisi bradisismica del 1982-84, mentre, in termini di impatto su edifici e infrastrutture, il quadro è sensibilmente diverso. Oggi le strutture dell'area sono costituite per lo più da edifici non superiori ai tre piani, prevalentemente in cemento armato o in muratura, che sono stati oggetto, dopo gli anni '80, di interventi di adeguamento sismico. A tale proposito, già con il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 7 marzo 1981, i Comuni dell'area flegrea sono stati classificati sismici con l'obbligo di osservare la normativa tecnica prevista per la realizzazione delle costruzioni nelle zone "sismiche".</p> <p>In questo contesto, il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante al Capo II bis <i>"Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"</i>, al comma 1 dell'articolo 9 septies, ha disposto che la Regione Campania adotta, entro il 1° ottobre 2024, gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l'incremento del carico urbanistico nell'area oggetto di intervento.</p> <p>In quest'ottica, con il presente disegno di legge, sulla base degli indirizzi già espressi con la legge regionale n. 21/2003, recante <i>"Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana"</i>, validi anche per l'area dei Campi Flegrei, è stato esplicitato e precisato che nelle aree di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2024, si applicano le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla richiamata legge regionale. Per effetto di tale rinvio, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni siti nell'area oggetto di intervento non potranno contenere disposizioni che consentono nuove edificazioni a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori, con obbligo per i comuni medesimi di adeguare al divieto anche gli strumenti urbanistici generali ed attuativi in corso di formazione e/o adottati.</p> <p>Restano esclusi, per espressa previsione del comma 3 del DDL, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Infine, al comma 4, è stato precisato, in coerenza con quanto disposto al comma 1, che le disposizioni di cui al presente disegno di legge s'intendono abrogate dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, così come previsto dal comma 175 dell'articolo 1 della l.r. 7 agosto 2014 n. 16, che dispone l'abrogazione della legge regionale n. 21/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del PPR.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • l'assenza di nuove edificazioni a scopo residenziale mediante aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici; • l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in corso di formazione e/o adottati; • la demolizione dei volumi incongrui; • il mancato rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati a nuova edilizia residenziale; • l'assenza di mutamenti di destinazione d'uso che comportano l'utilizzo a scopo abitativo. <p>d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Il disegno di legge ha effetti su soggetti sia pubblici che privati, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti pubblici: Comuni e amministrazioni competenti ad assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali, nell'area oggetto di intervento; • soggetti privati: persone fisiche o giuridiche titolari di immobili siti nell'area oggetto di intervento; • destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	<p>La ridefinizione degli scenari di rischio nell'area oggetto di intervento, operata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, è stata preceduta da una fase di condivisione e concertazione tra Dipartimento della protezione civile, Regione Campania e Comuni interessati.</p>
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione. (opzione zero)	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1. Infatti, la proposta normativa consente l'adozione di una serie di misure indispensabili per prevenire il rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico ed evitare, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'incremento del carico urbanistico residenziale nell'ambito territoriale oggetto di intervento, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza, in attuazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 9 septies del D.L. n. 76/2024.</p>

<p>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</p>	<p>Non sono state individuate valide opzioni alternative all'intervento normativo, in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.</p>
<p>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</p>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>La proposta normativa, pur senza modificare la vigente normativa regionale, opera un'estensione applicativa delle misure di salvaguardia, previste dalla legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana, anche alla "zona di intervento" connessa al fenomeno bradisismico di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del richiamato Decreto-legge.</p> <p>L'opzione determina vantaggi per numerosi soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente di orientare la pianificazione territoriale e urbanistica all'adozione di specifiche misure finalizzate a preservare i volumi abitabili e i carichi urbanistici esistenti e limitare i fenomeni di progressiva espansione degli agglomerati urbani in un'area ad alto rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza e sul piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo.</p> <p>Al contempo, per evitare di produrre l'effetto contraddittorio di indebolire il tessuto edilizio esistente, mettendo così a rischio la popolazione che risiede nella zona di intervento, restano esclusi dall'applicazione estensiva delle misure di salvaguardia previste dalla l.r. n. 21/2003 gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti e con la pianificazione di emergenza.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione non comporta effetti positivi o negativi sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese</p> <p>Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione. L'intervento normativo non comporta oneri informativi/amministrativi a carico di cittadini e imprese.</p>

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	<p>L'opzione prescelta non comporta ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza e sulle forme di imprenditorialità, anche giovanili.</p>
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale, nonché Comuni e amministrazioni competenti ad assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali nell'area oggetto di intervento.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste specifiche azioni per garantire la trasparenza la pubblicità degli interventi.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Non sono previsti specifici strumenti e modalità per controllare e monitorare l'intervento regolatorio.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato, vista l'espressa previsione dell'abrogazione delle disposizioni in esame dalla data di entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, così come previsto dal comma 175 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16.</p>
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	<p>L'intervento normativo non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; • non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; • non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.